

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDO e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1971

Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia e di farmacista ospedaliero

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che la difformità degli ordinamenti degli ospedali, prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, aveva permesso, anche se in contrasto con le leggi già allora vigenti, la esistenza nelle relative piante organiche di posti, da attribuirsi con pubblico concorso a farmacisti, con qualifiche alquanto disparate, da quella di « farmacista » (cui venivano tuttavia affidati i compiti previsti dall'articolo 28 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631) a quelle di « vice farmacista », di « aiuto farmacista », di « secondo farmacista » (ai quali si assegnavano i compiti fissati dall'articolo 29 dello stesso regio decreto n. 1631).

Ciò aveva consentito il grave abuso che a farmacisti, cui venivano richieste da decenni le prestazioni considerate dal citato decreto n. 1631 come proprie, rispettivamente, del « direttore di farmacia » e del « farmacista », venissero mantenute qualifiche anomale, non conformi a quelle tassativamente

previste dalla legislazione vigente, e conseguentemente trattamenti economici inferiori a quelli dovuti per le funzioni esercitate.

Per eliminare tali gravi violazioni di legge il Ministero della sanità, con le circolari numero 121 del 18 ottobre 1962 e n. 175-bis del 2 dicembre 1963, provvide ad emanare disposizioni ai medici provinciali con invito a questi ultimi di « volere richiamare le amministrazioni ospedaliere inadempienti ad ottemperare alle disposizioni di legge . . . , e di comunicare . . . i provvedimenti che saranno adottati per la eliminazione delle irregolarità riscontrate ». In tali circolari si ribadiva inoltre che le due sole qualifiche riconosciute dalla legge per il personale farmacista presso gli ospedali erano (come lo sono anche oggi) quella di « direttore di farmacia » e l'altra di « farmacista » e che pertanto gli ospedali che si avvalevano di un solo farmacista non avrebbero dovuto più mantenere nel proprio organico il posto di « farmacista » (con la conseguenza di con-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tinuare a chiedere all'unico dipendente farmacista in servizio nella farmacia interna le prestazioni di responsabile, « oltre che della direzione tecnica della farmacia, anche dell'andamento amministrativo e contabile della stessa »), ma viceversa avrebbero dovuto provvedere a modificare la qualifica prevista nell'organico e conseguentemente a sanare anche la illegittimità del relativo concorso in base al quale il dipendente era stato nominato. Lo stesso doveva essere fatto, negli ospedali in cui prestava servizio più di un farmacista, per i collaboratori di farmacia, ai quali nessuna qualifica poteva essere data se non quella di « farmacista ».

Circa le modalità di regolarizzazione dei casi anomali era ovvio che ogni amministrazione ospedaliera interessata avrebbe potuto adottare, oltre alla modifica del proprio regolamento, le soluzioni previste dal secondo comma dell'articolo 67 del più volte citato decreto n. 1631 del 30 settembre 1938, cioè il concorso interno per titoli, o la promozione, a direttore di farmacia per il farmacista unico da anni responsabile del servizio; come per i collaboratori si sarebbero dovute operare da una parte la modifica della norma regolamentare e dall'altra la rettifica della nomina.

Ma, nonostante l'intervento del Ministero, alcune amministrazioni ospedaliere non ottemperarono alle disposizioni di legge, con notevole danno dei farmacisti interessati che si sono visti condannati ad una posizione immobilistica e illegittima, creata da concorsi anch'essi illegittimi e correlata a prestazioni previste dalla legge per qualifiche differenti rispetto a quelle ricoperte.

Nè tale situazione potè essere sanata dalla legge 28 aprile 1967, n. 252, che consentì i concorsi interni per il personale sanitario ospedaliero che, alla data, prestava regolare servizio « non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti ».

L'applicazione di tale legge creò anzi l'assurdo che direttori di farmacia non di ruolo, in servizio di fatto da tre anni, e farmacisti non di ruolo, in servizio di fatto da due anni, poterono passare in ruolo nella qualifica ricoperta in via provvisoria; mentre farmaci-

sti di ruolo, da più tempo in servizio di fatto rispettivamente di direttore di farmacia e di farmacista, non furono ammessi al beneficio dei concorsi interni riservati. Infatti, i requisiti richiesti dalla predetta legge n. 252 del 28 aprile 1967 per la partecipazione ai concorsi erano tassativamente l'essere in servizio non di ruolo (e nella fattispecie gli interessati erano in servizio di ruolo) e (condizione ancor più grave e non riscontrabile, essendo appunto la mancanza di essa la causa dell'anomalia) l'esistenza dei corrispondenti posti « in organico ». Sicchè la illegittimità, già condannata dal Ministero con le circolari 18 ottobre 1962, n. 121, e 2 dicembre 1963, n. 175-bis (perdurante alla data di pubblicazione della legge n. 252 del 28 aprile 1967), il mantenimento cioè in organico di posti in contrasto con la legge, escluse presso alcune amministrazioni ospedaliere, per inadempienza pregressa di queste, la possibilità di concorso interno riservato per chi aveva titoli superiori, mentre altro personale, presso altre amministrazioni ospedaliere adempienti, potè beneficiare delle norme transitorie con titoli inferiori.

Conseguentemente, oggi, dopo l'espletamento dei concorsi interni già detti e la sopraggiunta applicazione dei nuovi contratti di lavoro, concordati tra FIARO e Sindacati del personale ospedaliero, la posizione dei farmacisti rimasti legati a qualifiche non legittime si presenta addirittura anacronistica e discriminatoria, nonchè gravemente lesiva sul piano remunerativo.

Si appalesa come atto di giustizia dovuto, perciò, un provvedimento che, almeno per i casi di farmacisti di ruolo per numerosi anni addetti all'espletamento delle funzioni previste dalla legge per il « direttore di farmacia », così come per gli altri casi di farmacisti di ruolo che da qualunque data espletino le funzioni dalla stessa legge previste per il « farmacista », consenta il riconoscimento delle qualifiche corrispondenti al servizio prestato di fatto, sanando in tal modo delle situazioni, limitate nel numero, ma anomale e illegittime nella sostanza, e non per difetto degli interessati.

Per quanto su esposto si confida nella approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai farmacisti, assunti in ruolo dagli ospedali a seguito di pubblico concorso, prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che abbiano svolto senza demerito da almeno dieci anni le funzioni di farmacista unico, e pertanto di responsabile del servizio di farmacia interna, presso gli ospedali stessi, è riconosciuta la qualifica di « direttore di farmacia ».

Art. 2.

Ai farmacisti, in servizio di ruolo presso le farmacie interne degli ospedali con le funzioni previste dalla legge per il « farmacista », è riconosciuta la qualifica di « farmacista », anche se gli stessi siano stati assunti con diversa qualifica a seguito di pubblico concorso.